



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

Area Tutela Ambientale Servizio Bonifiche e Rifiuti

Determinazione N. 2443 / 2025

Responsabile del procedimento: MARIA RANIERI

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA TEV GROUP SRL CON SEDE LEGALE IN VIA MESTRINA 85 - VENEZIA MESTRE ALL'UTILIZZO DELL'IMPIANTO MOBILE DI TRATTAMENTO RIFIUTI - MATRICOLA 15.1.

La Dirigente

Visti:

- i. il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. la Legge n. 56 del 07.04.2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, in particolare l’art. 1;
- iii. la Legge Regionale n. 3/2000, come da ultimo modificata dall’art.16 della Legge Regionale n. 20/2007 che prevede, tra le competenze di questa Amministrazione, il rilascio dell’autorizzazione per gli impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti;
- iv. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 01 del 20.01.2016, in particolare l’art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali e l’art. 29. ai sensi del quale, nelle more dell’adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti, i piani e le forme di gestione dei servizi previste dalle vigenti norme;
- v. il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019, da ultimo modificato con decreto n. 34 del 16.06.2022, e, in particolare, l’art. 13 “compiti dei dirigenti” comma 1 lettera d), che attribuisce al Dirigente l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- vi. la Carta dei Servizi, adottata con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 6 del 13.02.2023, che, nel definire l’elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Città metropolitana, individua l’Area Tutela Ambientale come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
- vii. il decreto del sindaco metropolitano n. 36 del 06/07/2024, relativo all’attribuzione dell’incarico di Dirigente dell’Area Tutela Ambientale della Città Metropolitana di Venezia alla dott.ssa Cristiana Scarpa;

- viii. la determinazione n. 178 del 22/01/2025 relativa al conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione al responsabile del procedimento dott.ssa Maria Ranieri;
- ix. il bilancio di previsione per gli esercizi 2025-2027 e il Documento Unico di programmazione 2025-2027, approvati con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 22/2024;
- x. la sezione operativa (SEO) del DUP 2025-2027 che prevede all'obiettivo strategico 2 "la Città metropolitana verde e sostenibile" nell'ambito della missione 09 "sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", l'attività di rilascio di autorizzazioni ambientali.
- xi. il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 6 del 31.01.2025, e, per relazione, il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato degli Obiettivi, il Piano delle Performance, il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza. Rispetto a quest'ultimo si dà atto:
 - che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2025-2027);
 - che la responsabilità del procedimento è affidata ad un soggetto diverso dal dirigente firmatario;
 - dell'assenza di conflitto di interessi allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario e del RdP dott.ssa Maria Ranieri che, pertanto, non sono tenuti all'obbligo di astensione come previsto dall'art. 6-*bis* della legge n. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; nonché dell'assenza delle condizioni previste dall'art. 35 *bis* del d.lgs 165/2001 e dall'art. 6 della L. 114/2014, nella misura in cui sono applicabili (rif. Mis Z10 del PTPCT 2025-2027);
 - che è garantita la tracciabilità dell'iter procedimentale (rif. Mis. Z21 del P.T.P.C.T. 2025-2027)

Richiamati:

- i. il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. recante "Norme in Materia Ambientale" e in particolare il comma 15 dell'art. 208 che disciplina il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti mobili di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- ii. la Legge 2 novembre 2018, n. 128 entrata in vigore il 03.11.2019 che modifica l'art. 184 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e prevede che le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 208, che comprendano la cessazione della qualifica di rifiuto, siano rinnovate nel rispetto delle disposizioni ivi contenute, e che, qualora non riconducibili a Regolamenti europei, le operazioni di recupero, anche se rientranti nelle filiere del D.M. 05.02.1998, devono rispettare i criteri individuati al comma 3 del citato articolo 184-ter;
- iii. il D.M. 05.02.1998 e s.m.i. contenente norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi e la Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15.07.2005 n. UL/2005/5205 che stabilisce le caratteristiche merceologiche delle materie prime seconde derivanti dalle attività di recupero dei rifiuti;
- iv. il DM n. 127/2024 "Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter comma 2 del D.L.gs. n. 152/2006";
- v. la DGRV n. 499 del 04.03.2008, pubblicata sul BUR della Regione Veneto n. 26 del 25.03.2008, recante in Allegato A i "Criteri per il rilascio dell'autorizzazione in via definitiva e di svolgimento delle singole campagne di attività degli impianti mobili di smaltimento o di recupero di rifiuti di cui alla Parte IV, Titolo I, art. 208, punto 15, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e per l'individuazione dei relativi oneri di istruttoria a carico del richiedente";
- vi. la D.G.R.V. n. 1773 del 28.08.2012 e la successiva D.G.R.V. n. 1060 del 24.06.2014, come modificata dalla D.G.R.V. n. 439 del 10.04.2018, che hanno definito le "Modalità operative per la

gestione dei rifiuti da attività di costruzione e demolizione” e le “Modalità operative per la gestione e l’utilizzo nel settore delle costruzioni di prodotti ottenuti dal recupero dei rifiuti”;

- vii. le “Linee Guida per l’applicazione della disciplina End of Waste” del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale n. 41/2022, approvate in data 23.02.2022, che specificano al capitolo 4 i criteri condivisi per l’attività di supporto tecnico delle Agenzie in fase di istruttoria dei procedimenti;

Premesso che:

- i. con istanza acquisita agli atti con prot. n. 65954 e n. 65957 del 15.10.2024, la ditta Tev Group srl ha chiesto il rilascio di una nuova autorizzazione per l’utilizzo di un impianto mobile che prevede due sezioni, il trattamento HPSS (processo integrato di Stabilizzazione/Solidificazione) e la distillazione estrattiva, con eventuali pre e post trattamenti, con trattamento sia di rifiuti pericolosi che di rifiuti non pericolosi; è incluso inoltre il recupero di rifiuti inerti tramite trattamento meccanico;
- ii. con nota prot.n.71828 del 06.11.2024 è stato comunicato, ai sensi dell’art. 7 della L. 241/90, l’avvio al procedimento per il rilascio dell’autorizzazione per il nuovo impianto mobile di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’art. 208 c.15 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., è stata indetta la Conferenza dei Servizi in forma simultanea ed in modalità sincrona, ed è stata convocata la prima riunione per il giorno 25 novembre 2024;
- iii. con nota prot.n.81141 del 13.12.2024 è stato trasmesso il verbale della riunione del 25 novembre 2024 prot. n. 81136 del 13.12.2024, ed è stato comunicato che sarebbe stata indetta una seconda riunione, nell’ambito della Conferenza dei Servizi, per l’approfondimento dell’istanza;
- iv. con nota prot.n.9861 del 13.02.2025 è stata indetta la seconda riunione della Conferenza dei Servizi per il giorno 28 febbraio 2025;
- v. con nota prot.n.16216 del 11.03.2025 è stato trasmesso il verbale della riunione del 28.02.2025, prot.n.16142 del 11.03.2025, è stato chiesto alla ditta di trasmettere le integrazioni richieste e agli Enti il parere conclusivo di competenza;
- vi. la ditta ha trasmesso le integrazioni richieste acquisite agli atti con prot.n.24522 del 14.04.2025 e integrazioni volontarie con prot.n.30744 del 12.05.2025;
- vii. con nota prot.n.37042 del 30.05.2025, ritenuto necessario approfondire e chiarire ulteriori aspetti tecnici, è stata indetta la Conferenza dei Servizi decisoria ed è stata convocata la riunione per il giorno 26 giugno 2025;
- viii. la ditta ha trasmesso ulteriori integrazioni volontarie acquisite al prot.n.38660 del 06.06.2025;
- ix. con nota prot.n.49097 del 18.07.2025 è stato trasmesso il verbale della riunione tenutasi il 26.06.2025, prot. n.48867 del 17.07.2025;
- x. con nota acquisita al prot.n.56385 del 19.08.2025 Arpav UECCR ha trasmesso il parere sulla cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi dell’art.184-ter del D.Lgs.n.152/2006, con prescrizioni;

Premesso che l’impianto mobile per il quale la ditta richiede il rilascio dell’autorizzazione risulta così identificabile:

Modello: impianto mobile HPSS + distillazione estrattiva

Casa costruttrice: Tev Group srl

N° di matricola: 15.1

Potenzialità massima impianto: 10 ton/ora alla sezione di trattamento HPSS; 1,5 m³/ora alla sezione di distillazione estrattiva.

Potenzialità massima impianto: 240 ton/giorno.

L’impianto mobile prevede due sezioni, il trattamento MAPEI HPSS (High Performance Solidification/Stabilization), e la distillazione estrattiva, che possono essere utilizzate anche

indipendentemente l'una dall'altra. Sono presenti, inoltre, anche sezioni di pre-trattamento in entrata e una sezione di post-trattamento in uscita.

Le varie **sezioni di trattamento** sono riportate negli **Allegati** al presente provvedimento.

L'impianto è costituito da più componenti, riportate nell'**Allegato Componenti impianto**.

E' previsto il trattamento sia di rifiuti pericolosi che di rifiuti non pericolosi. I rifiuti non pericolosi vengono recuperati e cessano la qualifica di rifiuto, mentre i rifiuti pericolosi possono essere parzialmente stabilizzati oppure declassificati a non pericolosi e destinati a smaltimento in discarica.

La presente è un'autorizzazione che riguarda esclusivamente le attività effettuate con impianto mobile ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e che quindi esula da procedimenti di bonifica nell'ambito dei quali quanto stabilito dal progetto approvato sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri previsti dalla legislazione vigente.

Come riportato nei verbali delle Conferenze dei Servizi:

- ai sensi della DGRV 499/2008 per la Regione del Veneto tutti i rifiuti da trattare nella campagna mobile devono essere presenti in situ e pertanto non è possibile autorizzare lo stoccaggio di rifiuti (operazione R13) che provengono da fuori situ;
- in Conferenza di Servizi, come riportato nel verbale prot. n.48867 del 17.07.2025, è stato concordato tra Enti che, in linea generale, non è possibile ottenere cessati rifiuti con concentrazioni che superino la colonna B della Tabella 1 Allegato 5 alla Parte IV del D.Lgs.n.152/2006, salvo quanto previsto nel parere ARPAV sulla cessazione della qualifica di rifiuto caso per caso ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Tutti i predetti processi di trattamento potranno essere attivati attraverso l'unione di una o più apparecchiature (impianti mobili propriamente detti e attrezzature accessorie) in unico impianto, ovvero utilizzandole separatamente anche contemporaneamente in differenti campagne di attività in aree diverse.

Ritenuto che in accordo con l'istruttoria svolta dal competente ufficio non sussistono impedimenti al rilascio dell'autorizzazione in oggetto alle condizioni stabilite nel corso delle Conferenze di Servizi e nel Parere ARPAV prot.n.56385 del 19.08.2025;

Dato atto che il termine della conclusione del procedimento pari a n.150 giorni, al netto delle sospensioni previste per legge e fissato al 10.09.2025, risulta rispettato;

DETERMINA

1. E' rilasciata, sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, in favore della Ditta Tev Group Srl (C.F.: 04719570279) con sede legale in Via Mestrina 85, 30172 Venezia, l'autorizzazione definitiva per l'utilizzo dell'impianto mobile di trattamento di rifiuti, descritto in premessa e così individuato:

Modello: impianto mobile HPSS + distillazione estrattiva

Casa costruttrice: Tev Group srl

N° di matricola: 15.1

Potenzialità massima impianto: 10 ton/ora alla sezione di trattamento HPSS; 1,5 m³/ora alla sezione di distillazione estrattiva.

Potenzialità massima impianto: 240 ton/giorno.

Sono altresì previste altre sezioni impiantistiche, come riportato negli Allegati alla presente determina.

2. Sono autorizzate le operazioni di recupero di cui all'Allegato B e C della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006:

R5: trattamento HPSS, con eventuale distillazione estrattiva, per l'ottenimento di prodotti conformi alle specifiche indicate nel parere di ARPAV prot. 56385 del 19.08.2025 allegato alla presente per costituirne parte integrante.

- R5:** macinazione, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate mediante benna vagliatrice, vibrovaglio e mulino a martelli, per l'ottenimento di prodotti conformi al D.M.n.127/2024;
- R5** macinazione, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate mediante benna vagliatrice, vibrovaglio e mulino a martelli, per l'ottenimento di prodotti conformi alle specifiche indicate nel parere di ARPAV prot. 56385 del 19.08.2025 allegato alla presente per costituirne parte integrante;
- D9:** trattamento chimico - fisico di rifiuti mediante trattamento congiunto, finalizzato allo smaltimento in siti di deposito permanente ⁽¹⁾, di:
- **stabilizzazione**, anche parziale, di rifiuti pericolosi finalizzata a modificare la pericolosità dei componenti dei rifiuti, trasformandoli in rifiuti non pericolosi o parzialmente stabilizzati con utilizzo di additivi
 - e**
 - **solidificazione**, finalizzata alla riduzione e/o eliminazione del rilascio dei contaminanti nell'eluato per lisciviazione e migliorarne le proprietà fisiche;

⁽¹⁾ Il vincolo di destino è da intendersi riferibile a tutti i siti di deposito permanente, anche autorizzati con operazioni di recupero (R), purché gli stessi rispettino i requisiti di cui alla Direttiva 1999/31/CE e alla Decisione 2003/33/CE; è escluso il deposito del rifiuto in strati finali soggetti a dilavamento meteorico o che possano contaminare le matrici ambientali.

per le tipologie di rifiuti individuate dai **codici EER**, di cui alla **Tabella 1 "Rifiuti" in allegato** al presente provvedimento e secondo le **linee di trattamento** schematizzate negli **Allegati "pre-trattamento", "Linea di recupero R5" e "Linea di smaltimento D9"** al presente provvedimento.

3. La presente autorizzazione ha validità di **durata di 5 anni** a decorrere dalla data di emanazione del presente provvedimento. La richiesta di rinnovo dovrà pervenire **almeno sei mesi prima della scadenza** e dovrà essere corredata da una dichiarazione in cui si attesta che nulla è variato rispetto a quanto autorizzato. Qualora vi siano delle varianti il rinnovo dovrà essere inteso come richiesta di autorizzazione di un nuovo impianto.
4. L'istanza di rinnovo andrà inoltre corredata da una Relazione tecnica sullo stato di fatto degli impianti nonché dagli eventuali provvedimenti assunti da altre Regioni o Amministrazioni in ordine allo svolgimento delle campagne di attività e contenenti prescrizioni integrative o divieti.
5. Su ciascuna delle diverse componenti impiantistiche, al fine di favorire la loro identificazione anche in funzione della registrazione delle campagne di trattamento, dovrà essere apposta una targa metallica inamovibile nella quale compaia la sigla riportante il modello e numero di matricola e la dizione: "*Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 208 punto 15 - Autorizzazione Città metropolitana di Venezia*" accompagnata dagli estremi del presente provvedimento costituiti dal numero e dalla data di emanazione.
6. Le condizioni di funzionamento degli impianti dovranno essere conformi al D.Lgs. 04.09.2002, n. 262, "*Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto*", pubblicato sul *Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale"* n. 273 del 21 novembre 2002 - Serie generale.
7. Relativamente al funzionamento degli impianti e di tutte le componenti elettro-meccaniche, si richiama il rispetto del Regolamento 2023/1230/UE che aggiorna la Direttiva macchine 2006/42/CE (ex CE 98/37), campi elettromagnetici 2004/108/CE (ex CEE 89/336) e bassa tensione 2014/35/UE (ex CEE 73/23).

Prescrizioni relative alle campagne di attività

8. L'effettuazione delle campagne di attività dovrà essere subordinata alla preventiva acquisizione del favorevole giudizio di compatibilità ambientale, di competenza statale, regionale o provinciale, qualora la vigente disciplina nazionale e regionale richieda lo svolgimento della procedura di impatto ambientale.

9. Per ciascuna campagna di attività, la comunicazione prevista dall'art. 208, comma 15 del D.Lgs. n. 152/2006 dovrà contenere le seguenti informazioni:
- a. Il luogo, la data di inizio e la durata della campagna di attività;
 - b. Indicazione dell'impianto mobile utilizzato. Nel caso di utilizzo nella stessa campagna di più impianti o di utilizzo di attrezzature ausiliarie, dovranno essere preventivamente individuati e comunicati: numero, tipologia e n. matricola degli impianti e delle attrezzature ausiliarie utilizzati, ed esatta sequenza dei trattamenti da effettuare;
 - c. Cronoprogramma della campagna oggetto della comunicazione;
 - d. I dati specifici inerenti all'attività: codice EER, quantità, provenienza, verifiche e eventuale caratterizzazione analitica del rifiuto da trattare, anche con riferimento a quanto specificato nel relativo paragrafo del presente provvedimento; caratteristiche, destinazione e modalità di effettivo utilizzo dei prodotti ottenuti dall'attività di recupero; rifiuti risultanti dall'attività e loro destinazione;
 - e. La descrizione dettagliata del sito relativo alla campagna di attività, allegando una planimetria del sito riportante l'esatta ubicazione dell'impianto, i confini dell'area prescelta per lo svolgimento dell'attività con indicazione delle tipologie di insediamenti esistenti al fine di valutare, sotto un profilo ambientale ed igienico sanitario i potenziali effetti correlati all'esercizio dell'impianto, nonché l'indicazione dell'eventuale prossimità ad aree naturali protette;
 - f. Le modalità di esercizio (in ordine ad esempio allo svolgimento della specifica attività, alle verifiche, alle analisi di controllo, alla registrazione dei dati relativi all'attività);
 - g. In caso di campagne di attività per il trattamento di rifiuti pericolosi, la comunicazione dovrà riportare le seguenti ulteriori informazioni tecniche:
 - Eventuali sistemi di copertura dei cumuli di rifiuti per la protezione dall'azione del vento e delle acque meteoriche;
 - Eventuali sistemi di bonifica dei contenitori dei rifiuti;
 - Caratteristiche dei contenitori eventualmente utilizzati per gli stoccaggi dei rifiuti;
 - Eventuali sistemi di captazione ed abbattimento delle emissioni gassose.
 - h. Indicazione di un responsabile tecnico dell'impianto in possesso di idonei requisiti;
 - i. La documentazione di impatto acustico, indicando l'orario di esercizio, la tipologia e le performances acustiche delle componenti impiantistiche, delle eventuali barriere fonoassorbenti da frapporre tra gli impianti e i ricettori esposti tenendo conto del livello sonoro preesistente;
 - j. Copia del contratto di affidamento dei lavori relativi all'effettuazione della campagna oggetto della comunicazione;
 - k. Favorevole giudizio di compatibilità ambientale ovvero provvedimento di esclusione dall'assoggettamento alla Valutazione di Impatto Ambientale qualora la vigente disciplina nazionale e regionale richieda lo svolgimento delle relative procedure; in caso contrario, alla comunicazione di avvio della campagna di attività dovrà essere allegata una relazione di compatibilità ambientale contenente la descrizione dei potenziali impatti ambientali e delle misure previste per eliminare, ridurre e se possibile compensare gli effetti sfavorevoli sull'ambiente e documentazione relativa alla Valutazione di incidenza ambientale relativa al sito nel quale si intende effettuare la campagna di trattamento;
 - l. Oneri istruttori e garanzie finanziarie previste dalle specifiche normative regionali del territorio ove è svolta l'attività;
 - m. Eventuali altre informazioni richieste dalle specifiche normative regionali del territorio ove è svolta l'attività.

Prescrizioni relative ai rifiuti da trattare

10. I rifiuti identificati dai codici EER “voce a specchio” potranno essere trattati con l’impianto mobile esclusivamente se preventivamente sottoposti a verifica analitica.
11. Il trattamento senza analisi finalizzata alla classificazione di pericoloso/non pericoloso di rifiuti provenienti da costruzione e demolizione derivanti da demolizione selettiva, può essere ammesso con riferimento secondo le specifiche regolamentazioni locali; ad esempio in Regione Veneto si faccia riferimento alla DGRV n. 1773 del 28/08/2012.
12. Nel caso in cui le attività di demolizione fossero state interessate dalla presenza di rifiuti pericolosi o contenenti amianto la Ditta dovrà dimostrare che sono state eseguite le necessarie preventive operazioni di demolizione selettiva, allegando l’opportuna documentazione alla comunicazione della singola campagna di attività.
13. In sede di campagna l’Autorità competente potrà prevedere ulteriori prescrizioni relative ai rifiuti da trattare, in relazione al processo/sito di produzione del rifiuto da trattare.

Condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del DM 127/2024

14. La ditta deve rispettare il DM 127/2024 per l’attività di recupero sui rifiuti di cui ai codici EER 170107, 170504 e 170904 per gli utilizzi previsti dal DM medesimo;
15. Il trattamento R5 è di tipo meccanico, utilizzando la benna vagliatrice, il vibrovaglio e il mulino a martelli.

Cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell’art. 184-ter comma 3 del D.Lgs. 152/2006 (cessazione caso per caso)

16. Le tipologie di rifiuti che cessano la qualifica di rifiuto, in conformità con le Linee Guida SNPA della disciplina End of Waste di cui all’art. 184-ter comma 3 del D.Lgs. 152/06, e le relative prescrizioni, sono riportate nel **parere ARPAV UECCR allegato al presente provvedimento**, acquisito al prot. n.56385 del 19.08.2025. La ditta è tenuta al rispetto delle prescrizioni ivi contenute.
17. Le attività, i procedimenti e i metodi di recupero dei rifiuti dovranno garantire l’ottenimento di cessati rifiuti aventi caratteristiche conformi agli standard tecnici ed ambientali indicati nel parere ARPAV di cui al punto precedente.

Prescrizioni per i cessati rifiuti

18. **Entro 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, e comunque prima dell’avvio della prima campagna mobile o del primo utilizzo dei rifiuti**, la ditta deve aggiornare il Piano di Gestione Operativa e la Dichiarazione di Conformità, secondo quanto indicato nel parere di Arpav UECCR acquisito al prot.n.56385 del 19.08.2025.
19. Per ciascuna campagna di attività la ditta dovrà dichiarare a quali norme UNI intende conformarsi per la cessazione della qualifica di rifiuto.
20. Copia della citata normativa deve essere conservata ed esibita a richiesta dell’Organo di controllo.
21. Le analisi sui cessati rifiuti devono essere eseguite da un laboratorio accreditato, su lotti chiusi, non suscettibili di ulteriori incrementi, ed identificati mediante idonea numerazione. Il campionamento deve essere effettuato da personale qualificato ed il verbale di campionamento deve essere conservato unitamente al referto analitico cui è riferito.
22. Eventuali lotti di cessato rifiuto non conforme dovranno essere registrati nel registro di carico e scarico e gestiti come rifiuto e dovrà essere trasmessa all’Amministrazione territorialmente competente per la campagna, una Relazione in cui sia specificata la criticità riscontrata, la modalità risolutiva e il tipo di trattamento finale a cui verrà destinato.

23. In caso di non conformità per aspetti di eco-compatibilità, il materiale deve essere avviato ad impianti terzi di smaltimento o di recupero, che prevedano un trattamento idoneo all'abbattimento degli inquinanti oggetto di non conformità;
24. Ai fini della commercializzazione, ove previsto dal Regolamento 305/2011 e ss.mm.ii., i cessati rifiuti dovranno ottenere e mantenere la marcatura CE ai sensi delle norme previste dalla presente autorizzazione.
25. Il tempo massimo di permanenza all'interno del sito di tutti i cessati rifiuti prodotti può essere ricondotto agli spazi disponibili in cantiere specificatamente previsti nelle singole campagne mobili. L'Amministrazione competente per la campagna valuterà la congruità del tempo massimo di permanenza. In caso di superamento del termine, dovrà essere data tempestiva comunicazione all'ARPAV territoriale di riferimento, indicando il lotto di cui trattasi e le motivazioni di tale superamento nonché la data prevista per l'allontanamento del lotto stesso, al fine di non farlo rientrare nelle previsioni di cui al punto successivo.
26. Restano sottoposti al regime dei rifiuti i cessati rifiuti ottenuti dalle attività di recupero che non presentano le caratteristiche previste o, in ogni caso, che non vengano destinati all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione.
27. La dichiarazione di conformità dovrà avere le forme della dichiarazione sostitutiva di veridicità ai sensi degli artt. 47 e 38 del DPR 445 del 28/12/2000. Qualora la ditta certifichi il materiale ai sensi del Reg. UE 305/11, alla dichiarazione di conformità dovrà essere allegata la Dichiarazione di Prestazione (DoP) ai sensi del regolamento medesimo.
28. Ai sensi dell'art. 14bis c. 7 del DL 101/2019 come convertito con L. 128/2019, la ditta dovrà presentare istanza di aggiornamento a questa Amministrazione **entro 180 giorni** dall'eventuale emanazione di decreti ministeriali di cui all'art. 184ter c. 2 del D.Lgs. 152/2006, relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto per le tipologie oggetto del presente provvedimento. La mancata presentazione dell'istanza nei termini indicati comporterà l'automatica sospensione dell'attività interessata dai suddetti decreti, senza ulteriori comunicazioni.

Prescrizioni riferite alla linea di smaltimento D9

29. I rifiuti ottenuti dall'**operazione D9** potranno essere destinati esclusivamente a siti di deposito permanente, anche autorizzati con operazioni di recupero (R), purché gli stessi rispettino i requisiti di cui alla Direttiva 1999/31/CE e alla Decisione 2003/33/CE; è escluso il deposito del rifiuto in strati finali soggetti a dilavamento meteorico o che possano contaminare le matrici ambientali; resta salva la possibilità di stoccaggi intermedi per i quali la ditta dovrà comunque essere in grado di attestare il successivo conferimento in discarica.
30. Per il **trattamento chimico-fisico (D9)** mediante processo congiunto di **stabilizzazione / solidificazione** la ditta dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:
 - a Il trattamento di stabilizzazione, anche parziale, e di solidificazione, così come definite ai sensi dell'allegato alla Decisione 2014/955/UE, che modifica la Decisione 2000/532/CE deve essere condotto in conformità a quanto previsto dal Bref (2018) paragrafo 5.1.2;
 - a il trattamento dei rifiuti deve avvenire nel rispetto delle migliori tecniche disponibili applicabili; in particolare le caratteristiche ambientali (contenuto di contaminanti e/o cedibilità degli stessi) dei rifiuti non devono essere ottenute mediante pratiche fondate sulla mera diluizione, fermo restando il divieto di cui all'art. 6, comma 3 del D.Lgs. 36/2003;
 - b il rifiuto da trattare deve essere caratterizzato attraverso una procedura che preveda adeguate e documentate verifiche analitiche specifiche (analisi sul tal quale ai fini della corretta classificazione e dell'ammissibilità in discarica, test di cessione ai fini dell'ammissibilità in discarica, ed eventuali parametri tipizzanti con riferimento alla tabella 1 e alla tabella 2 dell'Allegato 5 alla Parte IV, Titolo V, del d.lgs. 152/2006), e la sua trattabilità deve essere accertata e documentata dal Responsabile Tecnico prima del trattamento, anche in relazione ai contaminanti da stabilizzare/immobilizzare;

- c possono essere avviati alla Linea D9 i rifiuti che rispondo alle caratteristiche di cui alla Tabella 3 della Relazione tecnica Rev. 01 del 07/04/2025 e con un contenuto in massa di composti organici inferiore al 30%;
- d il Responsabile Tecnico accerta con adeguate e documentate verifiche analitiche la possibilità di trattare congiuntamente partite di rifiuti con differente codice EER e differenti caratteristiche di pericolo, sulla base della presenza contemporanea di contaminanti sensibili al medesimo trattamento e, qualora necessario, pretrattamento; tale trattamento deve avvenire nel rispetto delle migliori tecniche disponibili, anche con riferimento alla compatibilità dei rifiuti e alla sicurezza;
- e il processo deve avvenire sotto la supervisione del Responsabile Tecnico, il quale attesta, in apposite schede di trattamento, le tipologie e le quantità di rifiuti trattati e di additivi utilizzati; le attestazioni, numerate e datate progressivamente, dovranno essere tenute a disposizione delle autorità di controllo per almeno cinque anni nella sede legale della ditta;
- f il rifiuto posto in maturazione deve essere sempre riconducibile alle partite singolarmente trattate; ciascun lotto deve essere inviato a smaltimento finale singolarmente e non miscelato con frazioni di lotti successivi o precedenti;
- g il rifiuto in uscita dal trattamento deve essere caratterizzato e deve essere verificata, alla luce delle informazioni riportate nelle schede di trattamento, anche mediante strumentazione analitica, l'efficacia del processo:
 - di stabilizzazione o parziale stabilizzazione (trasformazione dei contaminanti responsabili della pericolosità);
 - di solidificazione, verificando la riduzione e/o eliminazione del rilascio dei contaminanti nell'eluato per lisciviazione
 - di miglioramento delle proprietà fisiche sottoponendo i rifiuti a prove di compressione (Los Angeles (UNI EN 1097-2): ≤ 35 ; ACV (BS 812-110): $\leq 25\%$),
- h al rifiuto in uscita, sulla base della caratterizzazione di cui al punto precedente, potrà essere assegnato il codice CER 190305 o, qualora la stabilizzazione sia avvenuta solo parzialmente, il codice EER 190304*;
- i nei casi in cui non sia raggiunta la finalità del trattamento, il lotto in uscita dovrà essere considerato non conforme e segnalato con apposita cartellonistica; lo stesso potrà essere ritrattato previa compilazione di una ulteriore scheda di trattamento, nella quale dovranno essere indicate anche le possibili cause della non conformità e le azioni correttive che si intendono adottare; i codici EER da attribuire nell'eventualità di lotti non conformi sono 190204* o 190203;

Prescrizioni relative ai rifiuti prodotti

31. I rifiuti prodotti dall'attività di recupero dovranno essere gestiti nel rispetto dell'art. 185-bis del D.Lgs. 152/06.
32. Tutti i rifiuti esitati dall'attività di recupero dovranno essere depositati all'interno di cassoni scarrabili, suddivisi in base alla loro tipologia, e posizionati in un'area appositamente adibita del cantiere, individuata nella planimetria allegata alla comunicazione della campagna. Per i rifiuti prodotti dalla manutenzione dell'impianto (olio, filtri dell'olio, eventuali pezzi di ricambio) dovranno essere predisposti appositi contenitori a tenuta adibiti al deposito temporaneo e posizionati nell'area di cantiere appositamente individuata, in attesa del loro avvio a recupero e/o smaltimento.
33. I rifiuti esitati dalle operazioni di recupero o di smaltimento dovranno essere caratterizzati in conformità alla normativa vigente e dovranno essere svolte le eventuali ulteriori analisi previste dai successivi impianti di destinazione.
34. In particolare, i rifiuti esitati dal trattamento di rifiuti provenienti da un sito di bonifica/MISE, qualora destinati a successivo recupero, dovranno essere sottoposti al test di cessione al fine di verificare la presenza dei contaminanti di cui all'All. 3 al DM 05.02.98 e, per i parametri tipizzanti, di cui alla tabella 2 dell'Allegato 5 alla Parte IV, Titolo V, del d.lgs. 152/2006. Inoltre dovrà essere verificata sul tal quale la presenza dei contaminanti della Tab. 1 dell'Allegato 5 alla Parte IV, Titolo

V per i parametri da determinarsi sulla base della provenienza/ciclo tecnologico che ha generato il rifiuto; sulla base degli esiti degli accertamenti di cui sopra dovrà essere individuato l'impianto di recupero idoneo, dotati di tecnologia idonea alla rimozione della contaminazione;

35. In sede di campagna l'Autorità competente potrà prevedere ulteriori prescrizioni relative ai rifiuti in uscita, in relazione al processo/sito di destino del rifiuto.

Ulteriori prescrizioni gestionali

36. Non sono autorizzati con il presente atto eventuali stoccaggi di rifiuti in ingresso all'impianto mobile, che rimangono interamente in capo al produttore dei rifiuti stessi.
37. E' fatto carico alla Ditta di accertare che i terzi, ai quali sono affidati i rifiuti per le successive attività di trasporto, di smaltimento e/o di recupero, siano idonei alla loro ricezione.
38. Ai fini del contenimento delle emissioni diffuse che si possono creare presso l'impianto, la ditta dovrà garantire che:
 - a. sia effettuata la regolare manutenzione dei filtri e dei sistemi di abbattimento presenti nei silos;-
 - b. nelle fasi lavorative riguardanti la movimentazione dei rifiuti che possono produrre polveri siano adottati tutti gli accorgimenti previsti;
 - c. i piazzali dovranno essere mantenuti puliti al fine di evitare dispersione eoliche nell'ambiente circostante;
 - d. tutte le operazioni di manutenzione dei sistemi di contenimento delle emissioni diffuse di cui al punto 1 del presente articolo dovranno essere riportate nel quaderno di manutenzione;
 - e. per ciascuna campagna di attività dovrà essere allegata alla comunicazione prevista dall'art. 208, punto 15, D.Lgs. n. 152/2006, una descrizione dei sistemi di abbattimenti che si intende utilizzare.
39. Nel caso in cui dalle attività degli impianti, in particolare dall'abbattimento delle polveri, dovessero prodursi effluenti liquidi, dovrà essere previsto l'allestimento di idonee protezioni di contenimento e di adeguati sistemi di raccolta.

Disposizioni generali

40. Nell'ambito della Regione Veneto, così come stabilito dalla DGRV 499/2008, è esclusa la possibilità di effettuare campagne di trattamento con l'impianto mobile di cui al presente provvedimento, presso altri impianti di recupero (compresa la sola messa in riserva R13) di rifiuti operanti ai sensi del D.M. 05.02.1998 e s.m.i. o presso impianti di smaltimento/recupero (compresa i soli messa in riserva / deposito preliminare R13/D15) autorizzati ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006. Per le campagne di attività svolte in Regioni diverse dalla Regione Veneto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni locali.
41. Per quanto attiene all'attivazione degli impianti in relazione alla componente rumore, lo stesso potrà essere utilizzato solo in orario diurno, subordinatamente comunque al regolamento comunale o ad un eventuale deroga richiesta al Comune stesso. Dovrà essere adottato ogni sistema teso alla diminuzione della rumorosità. Dovranno essere comunque rispettati i valori limite di emissione delle sorgenti sonore previsti dal DPCM del 14.11.1997, ovvero dal DPCM 01.03.1991 in assenza di classificazione acustica del territorio comunale.
42. Presso la sede legale dovranno essere tenuti appositi quaderni di manutenzione per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata degli impianti.
43. Il mancato rispetto delle prescrizioni del presente provvedimento e/o eventuali carenze nella gestione dell'impianto, comporteranno l'applicazione delle sanzioni di legge e l'adozione degli opportuni provvedimenti conseguenti.

44. Per l'esecuzione delle singole campagne e per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente decreto, si fa riferimento alle disposizioni normative statali e regionali vigenti in materia nella regione sito della campagna.
45. Il titolare dell'autorizzazione deve possedere i requisiti soggettivi stabiliti all'art. 10 del D.M. 120/2014.
46. Dovrà essere comunicata **entro 7 giorni**, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del legale rappresentante della ditta, allegando opportuna documentazione idonea ad attestare l'avvenuta modifica e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR n. 445/2000, di possesso dei requisiti soggettivi stabiliti dall'art. 10 del D.M. 120/2014, resa dagli interessati.
47. **Entro 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento**, deve essere trasmessa a questa Amministrazione dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000, di sussistenza o meno di delega di funzioni con trasferimento di poteri decisionali e di spesa relativi alla gestione ambientale. in caso di sussistenza di detta delega, nella dichiarazione devono essere indicati gli estremi dell'atto di delega specificandone le forme di pubblicità, ed il nominativo del soggetto delegato allegandone copia del documento di identità.
48. La dichiarazione di cui al punto precedente deve essere resa nuovamente in caso di variazioni, **entro 7 giorni** dalla variazione medesima.
49. Sono fatte salve eventuali altre autorizzazioni di competenza di altri Enti.
50. Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica.
51. La presente autorizzazione deve essere sempre custodita, anche in copia, presso la sede legale della ditta. Durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività una copia della stessa deve essere disponibile presso il sito operativo.
52. Il presente provvedimento viene trasmesso per il tramite del Suap competente alla ditta Tev Group srl, all'ARPAV, alla Regione del Veneto e alle Province del Veneto.

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
SCARPA CRISTIANA

atto firmato digitalmente